



FACTSHEET

Modifiche alla Ordinanza sull'obbligo di diligenza nel Liechtenstein: effetti sulle entità esistenti

Informazioni generali


Nel contesto dell'introduzione dello standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali, il Liechtenstein recepisce nel proprio diritto in materia di obblighi di diligenza determinati requisiti dello standard di comunicazione comune (CRS). A tale scopo il governo ha approvato le relative modifiche all'Ordinanza sull'obbligo di diligenza (OOD). Per questioni interpretative relative alla determinazione della persona avente diritto economico secondo la legge sull'obbligo di diligenza è possibile fare ricorso anche alle spiegazioni del governo (Motivazioni livello 1 e Motivazioni livello 2) nonché alla comunicazione dell'autorità di sorveglianza sui mercati finanziari (FMA) 2015/7.

Applicazione delle disposizioni secondo i livelli 1 e 2 definiti nella OOD

Il livello 1 definito nella OOD è entrato in vigore il 31 dicembre 2015 e comprende le disposizioni transitorie che terminano il 31 dicembre 2016. Con l'ausilio delle disposizioni transitorie definite nel livello 1 OOD sarà necessario tra l'altro garantire la documentazione a posteriori di relazioni in essere, le quali al momento non considerano la definizione delle persone aventi diritto economico secondo le indicazioni della 3^a direttiva UE sul riciclaggio di denaro. Inoltre, nell'ambito del livello 1 definito nella OOD, la definizione delle persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali per gli enti collettivi verrà modificata in modo tale da introdurre il concetto di "Senior Managing Official" secondo le indicazioni della 4^a direttiva UE sul riciclaggio di denaro.

Il livello 2 definito nella OOD, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2016, comprende la definizione delle persone aventi diritto economico per fondazioni, trust e fondazioni strutturate in modo analogo alle fondazioni secondo le indicazioni della 4^a direttiva UE sul riciclaggio di denaro. Per quanto concerne questo punto specifico, con questa revisione viene pertanto anticipata l'attuazione della 4^a direttiva UE sul riciclaggio di denaro. Tali indicazioni possono trovare applicazione nell'ambito della documentazione a posteriori di relazioni d'affari in essere (se la documentazione a posteriori non deve avvenire secondo le indicazioni della 3^a direttiva UE sul riciclaggio di denaro) e devono essere obbligatoriamente prese in considerazione per le nuove relazioni d'affari aperte a decorrere dal 1° gennaio 2016.

L'applicazione del livello 1 OOD alle relazioni in essere con entità deve essere esplicitamente confermata dai fiduciari coinvolti. In caso contrario la Banca parte dal presupposto che la comunicazione delle informazioni avvenga secondo quanto previsto dal livello 2 OOD.





Per tutti i conti con obblighi di diligenza rafforzati in essere al 31 dicembre 2015 e documentati secondo il livello 1, la documentazione a posteriori secondo il livello 2 della OOD deve essere effettuata al più tardi entro la fine del 2018 e per tutti i conti senza obblighi di diligenza rafforzati in essere al 31 dicembre 2015 e documentati secondo il livello 1 al più tardi entro la fine del 2020.

Se oltre alla Banca, in quanto istituto finanziario, anche un altro intermediario finanziario del Liechtenstein soggetto al diritto del Liechtenstein in materia di obblighi di diligenza svolge la funzione di organo per una determinata entità, tale intermediario è tenuto a garantire la documentazione a posteriori entro i termini previsti mediante presentazione alla Banca del/dei relativo/i formulario/i standard. Se invece, oltre alla Banca in quanto istituto finanziario, nessun altro intermediario finanziario del Liechtenstein soggetto al diritto del Liechtenstein in materia di obblighi di diligenza svolge la funzione di organo per una determinata entità, l'obbligo di reperimento del relativo formulario entro i termini previsti incombe alla Banca.

Per tutte le fondazioni, i "trusts" e le fondazioni strutturate in modo simile alle fondazioni, nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni secondo il livello 1 OOD non è necessaria la documentazione del fondatore non controllante o del fiduciante come persona avente diritto economico sui valori patrimoniali di fondazioni o strutture discrezionali. La documentazione del fondatore non controllante o del fiduciante come persona avente diritto economico sui valori patrimoniali, necessaria in aggiunta a quella sul fondatore controllante o sul fiduciante già documentato, diventa necessaria solo nell'ambito della documentazione della relazione cliente secondo quanto previsto dal livello 2 OOD.

Se il conferente i valori patrimoniali esercita un influsso controllante su una struttura discrezionale, tale struttura non si considera discrezionale e per il conferente con influsso controllante è obbligatoria la presentazione di una dichiarazione secondo l'art. 3 OOD (livello 1). Se il conferente i valori patrimoniali di una struttura discrezionale esercita un influsso controllante su tale struttura, è possibile che ciò debba essere notificato nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Inoltre, in futuro (livello 2) anche i membri del consiglio di fondazione o del consiglio di amministrazione, nonché il fiduciario e il protettore (se presenti) sono da considerarsi come persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali, le quali devono eventualmente essere comunicate all'amministrazione tributaria del Liechtenstein nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

Utilizzo dei modelli dei formulari definiti nell'allegato 1 alla OOD

In collaborazione con le diverse associazioni del Liechtenstein sono stati definiti diversi formulari standard che dovranno essere utilizzati in futuro. L'allegato 1 alla OOD contiene i diversi formulari standard: il "formulario C" per le dichiarazioni di enti collettivi, il "formulario T" per le dichiarazioni di trust/fondazioni rispettivamente di "underlying" di trust/fondazioni e il "formulario D" per la documentazione dei beneficiari della distribuzione nel caso dei soggetti giuridici organizzati in modo discrezionale di pubblica utilità o caritatevoli ai sensi dell'art. 12 OOD. Oltre alla documentazione prevista secondo il livello 2 OOD, i formulari standard C e T dovranno essere utilizzati anche per la documentazione secondo il livello 1 OOD.

Il „Formular zur Feststellung relevanter Personen bei diskretionär ausgestalteten Rechtsträgern nach Art. 12 Abs. 1 SPV“ ("Formulario per la definizione delle persone rilevanti per le entità a struttura discrezionale secondo l'art. 12 cpv. 1 OOD") disponibile in aggiunta si applica solo per la documentazione secondo il livello 1 OOD e per le relazioni di conto in essere al 31.12.2015.

I formulari per la definizione delle persone aventi in ultima analisi diritto economico sui valori patrimoniali ora devono essere presentati con riferimento alle persone e non più per ogni relazione d'affari. Ciò significa che, in futuro, i formulari dovranno essere presentati per ogni persona che nella relazione d'affari in questione abbia un ruolo come avente diritto economico. Anche per la documentazione di relazioni di conto in essere va utilizzato un formulario separato per ogni persona avente diritto economico, anche se la modifica concerne una sola persona.



Documentazione del beneficiario della distribuzione

Il livello 2 della OOD, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2016, prevede che, nel caso di strutture discrezionali, i beneficiari della distribuzione in futuro debbano essere documentati ed eventualmente notificati all'amministrazione tributaria del Liechtenstein nell'ambito dello scambio automatico di informazioni al momento del pagamento della distribuzione. Ciò significa che la documentazione dei beneficiari della distribuzione che vengono pagati a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere resi noti mediante il "formulario D" standard. Tale obbligo sussiste sia per le relazioni d'affari in essere al 31.12.2015 sia per le nuove relazioni d'affari aperte dopo il 01.01.2016. Il "formulario D" va utilizzato anche se il beneficiario della distribuzione non è rilevante ai fini dello scambio automatico di informazioni.

Tenendo in considerazione le disposizioni giuridiche, l'obbligo di documentazione del beneficiario della distribuzione da parte della Banca si differenzia a secondo che sia coinvolto come organo un soggetto all'obbligo di diligenza del Liechtenstein o un soggetto all'obbligo di diligenza straniero.

Obbligo di documentazione quando in una struttura discrezionale agisce come organo un soggetto all'obbligo di diligenza del Liechtenstein

I soggetti all'obbligo di diligenza del Liechtenstein (secondo l'art. 3 cpv. 1 lit. k, m, o, t, v) che fondano o amministrano entità devono trasmettere il formulario D immediatamente dopo la loro rilevazione degli "altri" soggetti all'obbligo di diligenza con i quali l'entità in questione intrattiene una relazione d'affari. "Immediatamente dopo la loro rilevazione" significa in sostanza entro tre giorni lavorativi. "Altri soggetti all'obbligo di diligenza" sono ad es. le banche che intrattengono una relazione d'affari con la rispettiva entità. Gli altri soggetti all'obbligo di diligenza dipendono in tal caso dalle informazioni degli organi competenti dell'entità dal momento che essi non rilevano direttamente informazioni su potenziali beneficiari, né possono valutare autonomamente se un determinato pagamento costituisce tecnicamente una distribuzione oppure no. Per questo gli altri soggetti all'obbligo di diligenza possono partire dal presupposto che un determinato stato di cose non si sia verificato finché non ricevono alcuna informazione in merito. Le banche possono eseguire i pagamenti anche in assenza del formulario D, dal momento che noi ci possiamo basare sui dati forniti dal soggetto all'obbligo di diligenza del Liechtenstein che agisce come organo.

Obbligo di documentazione quando in una struttura discrezionale agisce come organo un soggetto all'obbligo di diligenza non del Liechtenstein

Per le entità discrezionali nelle quali è coinvolto come organo un soggetto all'obbligo di diligenza straniero, la Banca del Liechtenstein, in quanto soggetto all'obbligo di diligenza assoggettato al diritto del Liechtenstein in materia di obblighi di diligenza, è tenuta a garantire che le disposizioni dell'Ordinanza sull'obbligo di diligenza vengano correttamente rispettate. Ciò ha come conseguenza che, quando viene disposto un pagamento per tutte le entità discrezionali nelle quali è presente come organo un soggetto all'obbligo di diligenza straniero, venga garantita la presentazione del "formulario D" per i pagamenti che costituiscono distribuzioni.

Obbligo di documentazione per entità di pubblica utilità con esenzione fiscale

Nel caso di entità esclusivamente di pubblica utilità, che nello stato di costituzione sono state dimostratamente esentate dall'imposta sui redditi, i distribuzioni non devono essere determinati mediante il formulario D. A dimostrazione dell'esenzione fiscale deve essere ottenuta una dichiarazione dell'amministrazione tributaria o di un'autorità equivalente.

Effettuazione di modifiche relative alle persone aventi in ultima analisi diritto economico sui valori patrimoniali

Dopo il 1° gennaio 2016, le modifiche relative alle persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali devono essere documentate conformemente alle disposizioni del livello 2 della OOD.

Le disposizioni del livello 2 della OOD devono tuttavia essere applicate solo relativamente alla modifica che ha generato la ripetizione. Se, ad esempio, si accerta una nuova persona come beneficiario o se vengono sostituite persone come ad es. trust o protettori, tali persone devono essere documentate conformemente alle disposizioni del livello 2 della OOD. Le persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali già presenti devono invece essere documentate tenendo in considerazione le disposizioni



LIECHTENSTEINISCHER
BANKENVERBAND

del livello 1 della OOD, ma possono naturalmente anche essere documentate conformemente alle disposizioni del livello 2 della OOD. Tuttavia, indipendentemente dalle disposizioni che trovano applicazione, è obbligatorio presentare nuovi formulari per tutte le persone aventi diritto economico sui valori patrimoniali. Al più tardi entro la fine del 2018 (nel caso di obblighi di diligenza rafforzati) o entro la fine del 2020 (per tutte le altre relazioni di conto senza obblighi di diligenza rafforzati) per tutte le persone deve però essere redatta la documentazione a posteriori secondo i requisiti del livello 2 rispettivamente della 4^a direttiva UE sul riciclaggio di denaro.

Disclaimer

Tutte le informazioni e le opinioni pubblicate nel presente documento vengono messe a disposizione esclusivamente per scopi informativi e hanno lo scopo di fornire una panoramica generale sulle modifiche all'Ordinanza sull'obbligo di diligenza e sugli argomenti correlati. Le informazioni qui riportate sono state elaborate con la massima diligenza, tuttavia l'Associazione dei Banchieri non fornisce alcuna garanzia in merito alla precisione, esattezza, completezza e attualità delle informazioni pubblicate nel presente documento. Il presente documento costituisce un riassunto e non considera tutti i dettagli. Le informazioni fornite non costituiscono in nessun caso un consiglio sugli investimenti o in materia finanziaria, giuridica, tributaria o su altri argomenti e non costituiscono nemmeno una consulenza. Per consulenze di questo tipo i clienti devono essere invitati a rivolgersi al proprio consulente professionale. L'Associazione dei Banchieri e le banche ad essa affiliate escludono senza alcuna limitazione qualsiasi responsabilità per perdite o danni di qualsiasi tipo (ivi inclusi quelli per colpa, ma non limitatamente a questi) - siano essi danni diretti, indiretti o conseguenti - derivanti dall'utilizzo della presente pubblicazione. L'Associazione dei Banchieri e le banche ad essa affiliate declinano qualsiasi responsabilità per errori o inesattezze nella redazione del presente documento.

LBV, 04.04.2016